

Ordinanza sull'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

del 4 aprile 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 108 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (LD),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza (apparecchi) da parte dell'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 2 Apparecchi autorizzati

¹ L'Amministrazione federale delle dogane può impiegare apparecchi che:

- a. captano e registrano segnali visivi (macchine fotografiche, videoapparecchi, apparecchi ad immagine termica, apparecchi a raggi infrarossi o sensori di movimento);
- b. captano e registrano segnali acustici (apparecchi audiovisivi o sensori sonori);
- c. localizzano veicoli e oggetti e ne registrano l'ubicazione (radiolocalizzazione goniometrica, localizzazione o sistema di posizionamento globale GPS).

² Gli apparecchi possono essere impiegati in combinazione tra loro.

Art. 3 Tipo d'impiego

¹ Gli apparecchi possono essere fissi o mobili.

² Gli apparecchi possono altresì essere installati a bordo di veicoli stradali, natanti, aeromobili o ricognitori telecomandati.

Art. 4 Campo d'applicazione

¹ Gli apparecchi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a–c possono essere impiegati:

RS **631.053**

¹ RS **631.0**; RU **2007** 1411

- a. per poter accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine da parte di persone o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero (art. 108 cpv. 1 lett. a LD): nel territorio doganale nonché nelle enclavi doganali svizzere;
- b. per la ricerca di persone, veicoli e oggetti (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): nel territorio doganale nonché nelle enclavi doganali svizzere.

² Gli apparecchi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b possono essere impiegati per la sorveglianza di:

- a. locali in cui si trovano valori (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): all'entrata, all'uscita nonché al loro interno;
- b. locali in cui si trovano persone scortate al posto o fermate (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): al loro interno;
- c. depositi franchi doganali (art. 108 cpv. 1 lett. b LD): ai loro accessi.

³ Se sono installati in ricognitori telecomandati, gli apparecchi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a possono essere impiegati esclusivamente nella zona in vicinanza del confine e solo per scopi secondo il capoverso 1 lettera a. Per zona in vicinanza del confine si intende una striscia di terreno larga 25 chilometri ubicata lungo il confine doganale.

Art. 5 Principi relativi all'impiego

¹ In singoli casi, l'impiego di apparecchi mobili deve essere limitato nel tempo.

² L'impiego degli apparecchi deve essere segnalato mediante misure adeguate. Qualora dovesse pregiudicare lo scopo dell'impiego, la segnalazione può essere tralasciata.

Art. 6 Competenza in materia di impiego

I direttori di circondario e il capo del Corpo delle guardie di confine decidono, nel loro rispettivo ambito di competenza, su:

- a. l'impiego degli apparecchi;
- b. il tipo di apparecchio da impiegare.

Art. 7 Conservazione delle registrazioni

¹ Le registrazioni possono essere conservate per un mese. Allo scadere di questo termine occorre cancellarle.

² Qualora occorra chiarire se avviare un procedimento penale amministrativo per infrazione doganale o se le registrazioni debbano essere messe a disposizione, le registrazioni possono essere conservate oltre il termine di cui al capoverso 1.

Art. 8 Messa a disposizione delle registrazioni

¹ L'Amministrazione federale delle dogane può mettere a disposizione le registrazioni in caso di:

- a. passaggio illegale del confine da parte di persone: alle competenti autorità federali nonché a quelle cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
- b. pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero e di sorveglianza di depositi franchi doganali: alle competenti autorità amministrative federali o cantonali incaricate dell'esecuzione dei rispettivi disposti di natura non doganale della Confederazione nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
- c. ricerche di persone, veicoli e oggetti: alle competenti autorità federali e cantonali nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
- d. sorveglianza di locali in cui si trovano valori: alle competenti autorità federali nonché alle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale;
- e. sorveglianza di locali in cui si trovano persone scortate al posto o fermate: alle autorità giudiziarie e amministrative federali o cantonali per la valutazione delle pretese giusta la legge del 14 marzo 1958² sulla responsabilità e onde prevenire procedure sanzionatorie contro il personale dell'Amministrazione federale delle dogane.

² L'Amministrazione federale delle dogane può comunicare o mettere a disposizione delle autorità federali o cantonali competenti in materia di perseguimento penale informazioni raccolte mediante apparecchi e registrazioni per il chiarimento di delitti e crimini (art. 112 e 114 LD).

Art. 9 Competenza in materia di messa a disposizione delle registrazioni

¹ La decisione relativa alla messa a disposizione delle registrazioni alle autorità federali o cantonali spetta, nel rispettivo ambito di competenza, a:

- a. la Direzione generale delle dogane;
- b. le direzioni di circondario;
- c. i comandi delle regioni guardie di confine.

² La Direzione generale delle dogane decide in merito alla messa a disposizione alle autorità estere (art. 113 LD).

Art. 10 Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone interessate dalle registrazioni, segnatamente il diritto d'accesso e di cancellazione, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati e sulle relative disposizioni d'esecuzione.

² Le corrispondenti domande vanno presentate alla Direzione generale delle dogane.

Art. 11 Misure di sicurezza

Le registrazioni devono essere conservate al sicuro onde impedire l'utilizzazione abusiva, la distruzione o il furto.

Art. 12 Diritto vigente: abrogazione

L'ordinanza del 26 ottobre 1994⁴ sulla sorveglianza del confine mediante videoapparecchi è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ RS 235.1

⁴ RU 1994 2471, 2005 1101